

F.I.D.S.
COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE
N. 4/22
Proc.to RGPF 15/21 - RGTF 1/22

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Maria D’Angelo - Componente

Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio iscritto al n. RGPF 15/21 e RGTF 1/22 promosso nei confronti dei tesserati XXXX, XXXX, XXXX

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito della segnalazione del Settore Arbitrale Federale trasmessa dal Segretario Generale in data 17 maggio 2021 con la quale veniva denunciata la partecipazione degli ufficiali di gara XXXX, XXXX e XXXX alle manifestazioni AICS “Palaromiti” tenutasi il 7 marzo 2021 a Forlì e “Palasavena” tenutasi il 18 aprile 2021 a San Lazzaro di Savena in assenza di autorizzazione, la Procura Federale disponeva l’apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a loro carico.

All’esito delle indagini, acquisita la documentazione allegata alla segnalazione e precisamente copia dei volantini delle due manifestazioni, con atto del 7 gennaio 2022 la Procura Federale deferiva dinanzi il Tribunale Federale i tesserati XXXX, XXXX e XXXX per rispondere della violazione dell’art. 10.7 del Regolamento del Settore Arbitrale per aver partecipato quali ufficiali di gara alle

competizioni sportive sopra indicate senza la necessaria autorizzazione del Coordinatore del Settore tecnico.

Con provvedimento ritualmente comunicato alle parti, il Tribunale Federale fissava la discussione per il giorno 25 febbraio 2022.

All'udienza del 25 febbraio 2022 veniva sentito il Procuratore Federale che si riportava all'atto di deferimento insistendo per la declaratoria di responsabilità dei tesserati e chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per mesi cinque nonché il tesserato XXXX che si riportava alla memoria depositata insistendo per il suo proscioglimento.

Il Tribunale all'esito della camera di consiglio decideva come da dispositivo con riserva di motivazione.

MOTIVI

La Procura Federale contesta ai deferiti la partecipazione quali ufficiali da gara e senza autorizzazione a due manifestazioni sportive organizzate fuori dall'ambito federale svoltesi il 7 marzo 2021 e 18 aprile 2021 in violazione del disposto di cui all'art. 10.7 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale allegando a fondamento dell'ipotesi accusatoria le locandine dei due eventi.

Ora, dall'esame della documentazione acquisita emerge chiara la responsabilità dei tesserati per la violazione contestata.

L'art. 10.07 del Regolamento del Settore Arbitrale così recita *“Gli Udg non possono svolgere funzioni tecniche o arbitrali in nessuna manifestazione esterna alla giurisdizione della Federazione Italiana Danza Sportiva, nazionale o internazionale, senza la specifica autorizzazione del Coordinatore del Settore Tecnico”*, mentre l'art. 6 del Regolamento così stabilisce *“ gli Udg della Federazione Italiana Danza Sportiva si classificano in : direttore di gara, ispettore di pista, segretario di gara, scrutatore, presentatore, responsabile delle musiche”*

Ora, dall'esame delle locandine acquisite si evince chiaramente come ad entrambe le manifestazioni organizzate dall'ente di promozione sportiva AICS e dunque pacificamente estranee alla federazione, i tre tesserati hanno partecipato con la funzione, quanto a XXXX quale direttore di gara, quanto a XXXX quale presentatrice e quanto a XXXX quale addetto alle musiche.

L'assenza dell'autorizzazione necessaria consente di ritenere pienamente realizzata la violazione contestata.

Del tutto irrilevanti appaiono infine le giustificazioni addotte dal tesserato Pasini che, prescindendo dalla convocazione a competizioni sportive da parte della federazione, al momento del fatto risultava essere tesserato come ufficiale di gara e dunque oggettivamente responsabile della violazione contestata.

Da quanto sopra, dunque, non vi sono dubbi in ordine alla responsabilità disciplinare degli incolpati per l'addebito loro ascritto

P.Q.M.

Il Tribunale Federale definitivamente pronunciando, nel procedimento 15/21 RGPF e 1/22 RGTF, dichiara XXXX, XXXX e XXXX responsabili dell'addebito disciplinare loro ascritto e, tenuto conto delle particolari circostanze del caso, li condanna alla sanzione di mesi 3 di squalifica ed euro 400.00 di ammenda ciascuno.

Roma 25 febbraio 2022

Il Segretario

Dr.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Maria D'Angelo